

TI_GERICHTE 42.2018.39 vom 18. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2018.39_d20180618

FR: TI_GERICHTE 42.2018.39 du 18 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 42.2018.39 del 18 giugno 2018

Regeste

A ragione alla ricorrenza è stato negato il condono dell'obbligo di restituire prest.assist.a seguito della scoperta di un reddito conseguito dalla figlia durante la formaz. Deve essere infatti negata la BF. L'insorgente, nonostante tutte le dec. indicassero un redd. da lavoro = 0, non ha segnalato il reddito

Erwägungen

E. 33

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ai sensi dell'art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all'art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l'unità di riferimento. Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." 2.2.

Relativamente all'obbligo di informazione in generale l'art. 67 Las prevede che: " 1 Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. 2 A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale." L'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue: " 1 L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. 2 L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio." 2.3. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Giusta l'art. 26 Laps: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d'assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l'USSI. 2.4. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGa; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.).

2.5. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.6. In una sentenza 8C_432/2014 del 25 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro al STCA 42.2013.18 del 12 maggio 2014 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all'USSI di percepire delle rendite complementari AI. In un'altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20 aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all'USSI i salari percepiti dal figlio. Infine, in una sentenza 8C_842/2015 del 4 dicembre 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'assicurata contro la STCA 42.2014.15 del 9 ottobre 2015 che aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all'USSI i guadagni da lei conseguiti tramite attività lavorativa on-line.

2.7. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.8. Nell'evenienza concreta l'USSI ha negato la buona fede di RI 1. L'amministrazione al riguardo ha precisato che, contrariamente ai suoi obblighi, l'insorgente non ha segnalato i redditi conseguiti dalla

figlia _____ (nata nel 1994) mentre frequentava la _____ di _____ (fr. 371.90 da settembre 2015 a settembre 2016 e fr. 519.70 da ottobre 2016 a giugno 2017), benché sulle decisioni dell'assistenza sociale ricevute dalla medesima è indicato che ogni cambiamento relativo alle entrate deve essere annunciato. La ricorrente sostiene invece di avere annunciato tempestivamente nel mese di agosto 2015 l'inizio degli studi della figlia e di avere inoltrato a settembre 2015 il contratto di formazione da cui risulta la remunerazione che avrebbe percepito.

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che il compito dell'assistenza sociale è quello di provvedere, tramite prestazioni, al sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi finanziari per farvi fronte da sole. In tale settore, però, vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, *Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe*", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. la nostra Massima Istanza ha, poi, osservato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

2.10. Va, inoltre, ribadito che giusta l'art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie. Inoltre l'art. 68 cpv. 1 Las prevede che l'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere all'amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.). Va peraltro sottolineato che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse dall'USSI alla ricorrente è stato espressamente indicato l'obbligo di annunciare all'ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti, ossia all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona, ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell'unità di riferimento (in concreto composta della ricorrente e della figlia Alice), in particolare l'aumento del reddito o della sostanza, come pure l'inizio di un'attività lucrativa (cfr. doc. 252, 351, 392, 402, 410). Da una semplice lettura della decisione relativa all'assistenza sociale emerge, dunque, che l'USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.3.), deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che l'aumento di reddito, nonché l'inizio di un'attività lucrativa devono essere comunicati (vedi pure

consid. 1.1). 2.11. Nella presente fattispecie, dagli atti dell'incarto risulta che il 17 agosto 2015 RI 1 ha inviato a _____ dell'USSI un messaggio di posta elettronica del seguente tenore: "(...) Per quanto riguarda mia figlia _____, visto che dal 31.8.2015 riprenderà gli studi a tempo pieno presso la _____, e quindi sarà ancora a carico mio visto che abita con me, anche se maggiorenne. Sarebbe possibile fare un'integrazione alla mia pratica già aperta? Oggi consegneremo la richiesta per la borsa di studio all'ufficio di Bellinzona. (...)” Il 21 agosto 2015 _____ ha così risposto: "(...) ho appena verificato la situazione scolastica di sua figlia _____. Le confermo che dal 1.09.2015 rientrerà nella sua unità di riferimento e quindi la prestazione assistenziale sarà adeguata. Voglia farmi pervenire al più presto il certificato assicurativo cassa malati 2015 (...)” (Doc. A2) Il 28 luglio 2015 la Direttrice della Scuola _____ di _____ ha inviato ad _____ la seguente lettera: "(...) abbiamo il piacere di comunicarle che l'anno scolastico 2015/2016 inizierà lunedì 31 agosto 2015 alle ore 8.20 L'indicazione dell'aula sarà esposta allo schermo all'entrata della scuola. I piani orari settimana). Altre informazioni riguardanti l'inizio dell'anno scolastico saranno comunicate il primo giorno di scuola. (...)” (Doc. 450) Il 3 luglio 2017 _____ dell'USSI si è rivolta a _____ dell'Ufficio borse di studio chiedendo: "(...) ti scrivo per la citata in oggetto a cui avete negato un aiuto allo studio. Tu sapresti dirmi se alla ragazza viene versato uno stipendio con la formazione che svolge? (...)” _____ ha subito così risposto: "(...) Con la richiesta dell'anno 2016/17 (da settembre 2016 ad agosto 2017) indicava di percepire 649.60 netti mensili. Da settembre 2017 no so aiutarti, visto che non ha mandato ancora la domanda. (...)” (Doc. 336) Il 3 luglio 2017 _____ ha inviato a RI 1 uno scritto in cui figura in particolare quanto segue: "(...) Siamo inoltre venuti a conoscenza che sua figlia _____ durante l'anno 2016/2017 percepiva uno stipendio mensile di CHF 649.60 netti. La invitiamo a volerci trasmettere tutti i conteggi salario di _____ sino al 30.06.2017 e di indicarci fino a quando percepirà tale stipendio. (...)” Il 13 luglio 2017 la ricorrente ha in particolare sottolineato che: "(...) Per ciò che riguarda lo stipendio mensile di mia figlia, non capisce in che modo possa risultare essere una novità, in quanto siete in possesso della copia del suo contratto di formazione sin dall'inizio degli studi. Non percepisce mensilmente il conteggio stipendio (solo 4 in 2 anni = vedi allegati) (...)” (Doc. 444) Lo stesso giorno _____ dell'USSI ha comunicato alla ricorrente di non essere in possesso del contratto da cui risulta che la figlia _____ percepisce un salario: "(...) La informo inoltre che, ricontrollando tutta la documentazione in nostro possesso, i documenti relativi alla scuola sono i seguenti: - lettera del 28.07.2015 della scuola superiore medico-tecnica che conferma l'inizio dell'anno scolastico, - certificato di frequenza scolastica per l'anno 2016/2017 del 25.08.2016. In nessuno dei due documenti viene menzionato che sua figlia verrà retribuita per l'intera formazione scolastica. (...)” (Doc. 444) La questione di sapere se realmente RI 1 ha inviato all'USSI una copia di tale contratto e per quale motivo esso non figura tra gli atti dell'amministrazione può rimanere aperta. Decisivo per l'esito della vertenza e sufficiente per negare la buona fede della ricorrente è infatti la circostanza che in tutte le decisioni formali veniva indicato “reddito dal lavoro: 0” (cfr. ad esempio doc. 353, doc. 394, doc. 404, doc. 412). Ora, tale indicazione, facilmente riconoscibile, non corrispondeva alla realtà e avrebbe dovuto essere segnalata immediatamente all'amministrazione (cfr. art. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las). Non avendolo fatto, RI 1 ha commesso una grave negligenza (cfr. consid. 2.5, 2.6 e 2.10). Mancando il primo presupposto cumulativo (quello della buona fede; il secondo è l'onere gravoso, cfr. consid. 2.7) a ragione, secondo il TCA, l'USSI ha negato alla ricorrente il condono dell'obbligo di restituzione. La decisione su

reclamo del 24 settembre 2018 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.